

DELIBERAZIONE 9 NOVEMBRE 2021

485/2021/R/EEL

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 130/2020/R/EEL IN MERITO ALLA DURATA DEL PERIODO DI ESENZIONE CONCESSO ALLA SOCIETÀ ENECO VALCANALE S.R.L. PER LA LINEA DI INTERCONNESSIONE IN CORRENTE ALTERNATA 132 KV TARVISIO (IT) – ARNOLDSTEIN (AT)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1180^a riunione del 9 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento (CE) 1228/2003 del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: regolamento 1228/2003);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 72/2009);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 943/2019);
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE con effetti dall'1 gennaio 2021;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- il del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- il decreto direttoriale 290/3/ML/2010 del 9 settembre 2010 (di seguito: decreto 290/3/ML/2010);
- il decreto direttoriale 290/ML/3/2010/M del 16 dicembre 2010 (di seguito: decreto 290/ML/3/2010/M);
- la decisione della Commissione Europea SG D(2010)16980 e Ares(2011)42548, relativa all'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi sulla nuova interconnessione elettrica Tarvisio (Italia) – Arnoldstein (Austria) emessa a favore di Eneco Valcanale S.r.l., ai sensi dell'art. 7(5) del Regolamento (CE) 1228/2003 (di seguito: decisione: Ares(2011)42548);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) PAS 7/09 del 25 maggio 2009 (di seguito: PAS 7/09);
- la deliberazione dell'Autorità PAS 14/10 del 26 luglio 2010 (di seguito: PAS 14/10);
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 dicembre 2010 all'Autorità (prot. Autorità 42466 del 30 dicembre 2010, di seguito: nota 30 dicembre 2010);
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2020 all'Autorità (prot. Autorità 11463 del 3 aprile 2020, di seguito: nota 3 aprile 2020);
- la lettera del responsabile dell'Ufficio Regolazione Euro-Unitaria dell'Autorità a Terna dell'11 dicembre 2020 (prot. Autorità 41753 del'11 dicembre 2020);
- la lettera d del responsabile dell'Ufficio Regolazione Euro-Unitaria dell'Autorità ad APG del 16 dicembre 2020 (prot. Autorità 42549 del 16 dicembre 2020);
- la nota di APG del 5 febbraio 2021 all'Autorità (prot. Autorità 5287 del 05 febbraio 2021);
- la nota di Terna del 23 marzo 2021 all'Autorità (prot. Autorità 13369 del 23 marzo 2021);
- la nota della società Eneco Valcanale S.r.l. del 31 maggio 2021 (prot. Autorità 22978 del 31 maggio 2021, di seguito *business plan aggiornato*);
- la lettera del responsabile dell'Ufficio Regolazione Euro-Unitaria dell'Autorità alla società Eneco Valcanale S.r.l. del 22 luglio 2021 (prot. Autorità 25637 del 22 luglio 2021, nel seguito: lettera 22 luglio 2021);
- la nota della società Eneco Valcanale S.r.l. del 18 agosto 2021 (prot. Autorità 32101 del 18 agosto 2021, nel seguito: nota 18 agosto 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7 del regolamento (CE) 1228/2003, ora abrogato, prevedeva che:
 - gli interconnettori in corrente continua e, in circostanze eccezionali, in corrente alternata potessero essere oggetto di una esenzione (i) dalla disciplina relativa al diritto di accesso di terzi (di seguito: TPA), (ii) dalla normativa sulla gestione dei proventi derivanti dall'assegnazione della

- capacità di interconnessione, (iii) dalla normativa tariffaria e (iv) dalla normativa relativa alla separazione proprietaria;
- l'esenzione fosse concessa, caso per caso, dalle autorità di regolamentazione nazionali, fatta salva la facoltà, riconosciuta allo Stato membro dal comma 4 del medesimo articolo, di attribuire tale competenza ad un'altra amministrazione, che era tenuta, comunque, ad acquisire preventivamente il parere dell'autorità di regolamentazione nazionale;
 - nel decidere di concedere un'esenzione, si tenesse conto, tra l'altro, anche dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata dell'esenzione e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura.
- le previsioni di cui all' articolo 7 del regolamento (CE) 1228/2003 sono ora contenute all'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 6, della legge 290/03, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 93/11, la decisione in merito alla richiesta di esenzione è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico che la accorda solo previa acquisizione del parere dell'Autorità;
- l'istanza di esenzione deve essere presentata in accordo ai principi e alle modalità di cui al decreto 21 ottobre 2005;
- l'articolo 3 del decreto 21 ottobre 2005, prevede, tra l'altro, che i soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che intendono realizzare a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con l'estero in corrente alternata presentano richiesta di esenzione al Ministero integrata da una dichiarazione dell'impegno a stipulare con il Gestore della rete una convenzione per disciplinare l'attività di esercizio e di manutenzione *in conformità alla convenzione tipo approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 2000*;
- la parte III della convenzione tipo di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2000 regola la remunerazione delle attività e degli investimenti; al riguardo, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto 21 ottobre 2005 prevede l'esclusione dell'applicazione, *per tutta la durata dell'esenzione, della parte III della citata convenzione tipo, che si applica successivamente, limitatamente alla copertura dei costi di esercizio e manutenzione*;
- a parziale tutela dell'investimento, l'articolo 4, comma 10 del decreto 21 ottobre 2005 prevede, tra l'altro, che *l'entità della capacità di trasporto concessa in esenzione resti invariata in valore assoluto per i primi cinque anni di esercizio dell'interconnector*.

CONSIDERATO CHE:

- nel 2008 la società Eneco Valcanale S.r.l. ha presentato presso il Ministero dello Sviluppo Economico istanza di esenzione dalla disciplina del diritto di accesso

dei terzi ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) 1228/2003 in riferimento ad una nuova interconnessione elettrica a 132 kV in corrente alternata e della potenza nominale di 160 MVA fra Tarvisio (IT) e Arnoldstein (AT), da connettere ai sistemi di trasmissione gestiti dai rispettivi TSO, Terna e APG;

- su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, con le deliberazioni PAS 7/09 e PAS 14/10 l'Autorità ha trasmesso al Ministero stesso il proprio parere in merito alla richiesta di esenzione di cui al precedente alinea;
- con la nota 30 dicembre 2010, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità il decreto direttoriale 290/ML/3/2010/M (di seguito: decreto di esenzione), che modifica il decreto direttoriale 290/3/ML/2010 sulla base della decisione Ares (2011) 42548 della Commissione europea, relativo alla concessione della predetta esenzione alla società Eneco Valcanale S.r.l.;
- l'esenzione di cui al precedente alinea è concessa:
 - per una capacità pari al 100% del valore della Net Transfer Capacity (NTC) resa disponibile dall'interconnessione stessa come determinata da Terna e comunque non superiore alla potenza nominale dell'interconnessione (160 MW). Inoltre, per i primi cinque anni di esercizio, tale valore non potrà essere inferiore ai valori identificati nel decreto medesimo (85 MW nelle ore di picco invernali, 80 MW nelle ore fuori picco invernali, 65 MW nelle ore di picco estive, 60 MW nelle ore fuori picco estive);
 - per la durata massima di 16 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'interconnessione;
- in particolare, l'articolo 1 comma 3, del decreto 290/3/ML/2010 come modificato dal decreto 290/ML/3/2010/M, stabilisce che:
 - *la durata del periodo di esenzione potrà essere ridotta a seguito di un'analisi economica da svolgersi annualmente da parte dei regolatori italiano e austriaco, a partire dall'ottavo anno di esercizio, che, sulla base del piano di investimento presentato ai fini della richiesta di esenzione stabilisca se i ricavi ottenuti e i costi di accesso alla rete effettivamente sostenuti consentono un recupero anticipato del capitale investito e pertanto una riduzione del periodo di esenzione;*
 - *i dati di costo che dovranno essere utilizzati per l'analisi economica di cui al precedente alinea saranno quelli desunti dal business plan presentato dalle richiedenti come allegato alla domanda di esenzione (All. 9 Business Plan).*

CONSIDERATO CHE:

- con nota 3 aprile 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico, riscontrando il raggiungimento dell'ottavo anno di esercizio dell'interconnessione Tarvisio (IT) – Arnoldstein (AT):

- ha comunicato all’Autorità, in attuazione di quanto previsto dal decreto di esenzione, l’avvio del procedimento di ricalcolo riguardante la durata dell’esenzione;
- ha invitato l’Autorità a compiere l’analisi economica prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto di esenzione in collaborazione con il regolatore austriaco;
- con deliberazione 14 aprile 2020, 130/2020/R/eel l’Autorità ha avviato un procedimento in merito alla durata del periodo di esenzione concessa alla società Eneco Valcanale S.r.l. sulla linea di interconnessione in corrente alternata 132 kV Tarvisio (IT) – Arnoldstein (AT);
- sulla base delle previsioni del decreto di esenzione e delle *best practice* regolatorie, gli Uffici dell’Autorità, in collaborazione con quelli del regolatore austriaco E-Control, ha analizzato, puntualmente, per il periodo di osservazione (2013 – 2020), le seguenti voci di costo e ricavo:
 - costi di accesso alla rete austriaca (suddivisi in costi riconosciuti per l’allacciamento e costi annuali a copertura delle perdite di rete);
 - proventi da rendite di congestione;
- alla luce del confronto con il regolatore austriaco sono stati anche analizzati:
 - modalità di indebitamento;
 - prezzo d’acquisto da parte di Terna della porzione di rete ricadente in territorio italiano al termine del periodo di esenzione;
- gli esiti delle predette attività istruttorie, ivi inclusa l’analisi economica prevista dal decreto di esenzione, sono basati su dati ed informazioni messi a disposizione all’Autorità e al regolatore austriaco E-Control dalla società Eneco Valcanale S.r.l., dai gestori di rete di trasmissione italiano e austriaco Terna e APG nonché disponibili presso la Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

CONSIDERATO CHE:

- con lettera 23 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, sono state comunicate alla società Eneco Valcanale S.r.l. le risultanze dell’istruttoria condotta dagli Uffici dell’Autorità;
- la predetta comunicazione delle risultanze istruttorie reca la metodologia e gli esiti dell’analisi economica di cui al decreto di esenzione, volta anche alla determinazione del valore attuale netto (VAN) dell’investimento al 31 dicembre 2020;
- al fine della determinazione del VAN dell’investimento è stato necessario valutare e, ove necessario, aggiornare una serie di parametri sulla base delle previsioni del decreto di esenzione. In particolare:
 - con riferimento ai costi accesso alla rete austriaca (identificati alla voce *Apg stand. schutz syst. Infr. (Netzzutritt)* nel business plan):
 - [omissis];

- con riferimento ai proventi da rendite di congestione:
 - [omissis];
- con riferimento alle modalità di indebitamento:
 - [omissis].
- con riferimento al prezzo d'acquisto da parte di Terna della porzione di rete ricadente in territorio italiano al termine del periodo di esenzione:
 - ai fini dell'analisi economica di cui al decreto di esenzione, si è rappresentata la necessità di prescindere dal prezzo d'acquisto da parte di Terna al termine del periodo di esenzione, in quanto tale criterio troverebbe applicazione, come misura di parziale ristoro, solo nel caso in cui, al termine del periodo di esenzione, fosse venuta a mancare un'equa remunerazione del capitale investito.[omissis];
- inoltre, con riferimento al tasso di attualizzazione per il calcolo del VAN è stato utilizzato dall'Autorità il costo medio ponderato del capitale (WACC), determinato sulla base del rapporto capitale proprio/capitale di debito e sulla base dei tassi di interesse come identificati nel business plan originario.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito dell'audizione tenuta di fronte all'Autorità in data 3 agosto 2021 di cui alla lettera 22 luglio 2021, e con successiva nota 18 agosto 2021, la società Eneco Valcanale S.r.l. ha svolto le proprie argomentazioni rispetto alle risultanze istruttorie di cui alla lettera 23 giugno 2021. In particolare:
 - con riferimento ai costi accesso alla rete austriaca, la società Eneco Valcanale S.r.l. ha trasmesso all'Autorità:
 - l'accordo tra APG e la società stessa che, diversamente da quanto assunto nelle rilevanzze istruttorie, non include la voce *Schutzmauern* (costi relativi a muri di protezione). Tale opera, come dimostrato dalla società, è stata oggetto di un separato contratto tra Eneco Valcanale S.r.l. e la società SEIWALD BAU GmbH;
 - le fatture relative alla voce *Errichtungsvertragskosten* (costi di allacciamento) che si riferiscono alla costruzione della sottostazione di Greuth (AT), dimostrando, pertanto, che tali costi sono da considerare in aggiunta ai costi di accesso alla rete e non sono inclusi in questi ultimi come invece ipotizzato dal regolatore austriaco E-Control;
 - con riferimento ai proventi da rendite di congestione:
 - Eneco Valcanale S.r.l. ha chiarito che la differenza tra i valori dei ricavi indicati nel business plan aggiornato e quelli forniti da APG e Terna, corrisponde ad una voce di costo che APG sottrae dalla quota di ricavi derivanti dall'allocazione della capacità

- dell'interconnessione e che tale voce rappresenta il costo del servizio di assegnazione prestato da CASC (ora JAO) ad APG, una quota parte del quale è trasferito ad Eneco Valcanale S.r.l.;
- con riferimento alle modalità di indebitamento:
 - non è stato fornito all'Autorità da parte della società Eneco Valcanale S.r.l. alcun aggiornamento rispetto al rapporto effettivo tra capitale proprio e capitale di debito;
 - con riferimento al prezzo d'acquisto da parte di Terna della porzione di rete ricadente in territorio italiano al termine del periodo di esenzione:
 - la società Eneco Valcanale S.r.l. dissente dalle conclusioni delle risultanze istruttorie sul punto, argomentando che esse:
 - sarebbero difformi rispetto alle previsioni del decreto di esenzione, in quanto esso non suggerirebbe un nesso tra il prezzo di trasferimento dell'asset a Terna al termine del periodo di esenzione e la redditività dell'investimento nel periodo precedente;
 - in caso di cessione ad un valore inferiore al valore netto contabile, si genererebbe una minusvalenza per far fronte alla quale il business plan originario avrebbe dovuto prevedere degli accantonamenti;
 - in caso di cessione ad un valore inferiore al valore netto contabile ridurrebbe i profitti dell'investitore, equiparando il regime di esenzione al regime regolato;
 - inoltre, con particolare riferimento al tasso di attualizzazione adottato dall'Autorità (WACC), la società Eneco Valcanale S.r.l. evidenzia che sarebbe opportuno utilizzare il costo del capitale di rischio per gli azionisti.

CONSIDERATO CHE:

- alcune delle evidenze e degli argomenti svolti dalla società Eneco Valcanale S.r.l. sono corretti e devono pertanto essere considerati ai fini dell'analisi economica di cui al decreto di esenzione. In particolare:
 - con riferimento ai costi accesso alla rete austriaca:
 - le evidenze presentate (contratti e fatture) dalla società comprovano la fondatezza delle argomentazioni della società, che devono pertanto essere accolte;
 - con riferimento ai proventi da rendite di congestione
 - i chiarimenti presentati dalla società sono risolutivi delle criticità evidenziate, con la conseguente fondatezza delle argomentazioni della società;
 - con riferimento alle modalità di indebitamento:
 - il decreto di esenzione non prevede che la variazione identificata relativa alle modalità di indebitamento, debba essere presa in considerazione ai fini dell'analisi economica; prevede anzi che

- debba essere tenuto a riferimento il business plan originario (allegato al decreto stesso) opportunamente aggiornato con riferimento solo ad alcune specifiche voci di costo e di ricavo; pertanto l'analisi economica deve essere svolta dall'Autorità adottando l'ammontare (in termini di rapporto rispetto al capitale proprio) e il tasso di indebitamento come previsti dal business plan originario considerato dal Ministero ai fini della concessione dell'esenzione;
- con riferimento al prezzo d'acquisto da parte di Terna della porzione di rete ricadente in territorio italiano al termine del periodo di esenzione, le argomentazioni delle società Eneco Valcanale S.r.l. non sono fondate, per le seguenti ragioni. In particolare:
 - l'istituto dell'esenzione per nuovi *interconnector* persegue, come noto, la finalità di incentivare la realizzazione di nuova capacità di importazione, nella prospettiva di promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia; ciò avviene consentendo al soggetto investitore la possibilità di conseguire ricavi per un periodo pluriennale (il periodo di durata dell'esenzione) al fine di poter recuperare interamente i costi del capitale investito e conseguire una congrua remunerazione;
 - il decreto 21 ottobre 2005, imponendo l'inserimento di ciascun nuovo *interconnector* nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, disciplina le modalità con cui Terna deve stipulare col proprietario dello stesso l'apposita convenzione - disciplinata dal decreto 22 dicembre 2000 - per regolare i rapporti tra Terna e i proprietari di porzioni di rete di trasmissione nazionale, prevedendo in particolare che:
 - (i) per tutta la durata dell'esenzione, sia esclusa l'applicazione della parte III (*Remunerazione delle attività e degli investimenti*) della convenzione tipo di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
 - (ii) per il periodo successivo all'esenzione (qualora l'infrastruttura non sia ceduta a Terna), trovi applicazione la parte III della convenzione tipo ma solo "*limitatamente alla copertura dei costi di esercizio e manutenzione*" e non, quindi, anche ai costi di investimento;
 - in altri termini, ai sensi del decreto 21 ottobre 2005, concluso il periodo di esenzione, il soggetto investitore non ha più diritto a percepire importi a copertura del capitale investito (e relativa remunerazione), essendo tale costo già coperto (la relativa remunerazione già conseguita) mediante i ricavi percepiti nel periodo di esenzione; diversamente, infatti, il sistema (quindi la generalità dei clienti finali) finirebbe per pagare due volte la medesima infrastruttura;

- coerentemente con tale assetto, il decreto di esenzione prevede (punto 3, quarto alinea) la possibilità di una riduzione del periodo di esenzione, qualora risulti che *“i ricavi ottenuti e i costi di accesso alla rete effettivamente sostenuti consentono un recupero anticipato del capitale investito”*;
- conseguentemente, ai fini del calcolo del VAN – che dovrebbe, appunto, esprimere la misura di quanto l’investitore abbia recuperato del capitale investito – l’analisi deve essere compiuta al netto del valore di cessione dell’interconnessione a Terna alla fine del periodo di esenzione (o, meglio, ai fini del calcolo del VAN, il valore dell’infrastruttura deve essere posto pari a zero);
- quanto sopra, peraltro, non significa che, al termine del (ordinario) periodo di esenzione, la società Eneco Valcanale S.r.l. che ceda a Terna l’infrastruttura non abbia mai diritto a percepire alcunché; il decreto di esenzione, infatti (al punto 3, settimo alinea):
 - (i) dispone che *“al termine del periodo di esenzione la titolarità della porzione di rete oggetto di esenzione ricadente in territorio italiano dovrà passare a Terna S.p.A.”*; e
 - (ii) prevede un tetto massimo per il prezzo di cessione pari al *“valore di libro dei beni trasferiti nell’anno in cui si perfeziona la cessione, come risultante dal piano dell’investimento allegato alla richiesta preso a riferimento per determinare la durata di esenzione”*;
- la clausola richiamata al precedente numero (ii), letta alla luce dell’assetto tratteggiato nei precedenti punti, comporta che il prezzo di cessione che Terna verserà alla società Eneco Valcanale S.r.l., alla fine dell’esenzione, potrà variare tra un minimo di 0 al massimo sopra individuato, in base a quanto la società, al termine del periodo di esenzione, sarà rientrata nei costi di investimento e della relativa remunerazione;
- come si nota, quest’ultima clausola risponde a una logica simmetrica e speculare rispetto a quella che prevede la riduzione anticipata del periodo di esenzione, realizzandosi in tal modo un bilanciamento tra i contrapposti interessi: (a) dell’investitore, a conseguire comunque la copertura dei costi di investimento (qualora, per varie ragioni connesse all’effettivo utilizzo dell’*interconnector*, alla fine dell’intero periodo ciò non si realizzi); e (b) del sistema a limitare l’onere sostenuto in relazione all’esenzione (qualora, per analoghe ragioni connesse all’utilizzo dell’*interconnector*, l’investitore recuperi i costi d’investimento e la connessa remunerazione, prima del termine di esenzione);
- in conseguenza di quanto sopra, pertanto, la società Eneco Valcanale S.r.l. potrà conseguire il riconoscimento di un valore (diverso da zero e non superiore al valore di libro) per la cessione

dell'asset a Terna qualora, al termine del periodo di esenzione, il VAN dell'investimento – determinato al netto del valore di cessione – risultasse negativo, come misura a parziale tutela dell'investimento stesso. All'opposto, qualora il valore attuale netto dell'investimento risultasse positivo al termine del periodo di esenzione, la cessione non potrebbe che avvenire a titolo gratuito;

- infine, in riferimento al tasso di attualizzazione, i chiarimenti presentati dalla società Eneco Valcanale S.r.l. rendono fondata la richiesta della medesima società di attualizzare, nel calcolo del VAN, il costo del capitale di rischio per gli azionisti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'analisi economica sviluppata ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del decreto di esenzione, aggiornata alla luce degli elementi chiariti nel precedente gruppo di considerati, e riportata nell'Allegato A al presente provvedimento, porta a determinare il valore attuale netto (VAN) dell'investimento al 31 dicembre 2020, in misura [omissis]; pertanto i ricavi e i costi di accesso alla rete effettivamente sostenuti fino a tale data non consentono il recupero anticipato del capitale investito;
- conseguentemente, non si ravvisano, al 31 dicembre 2020, le condizioni per la chiusura dell'esenzione nei termini previsti l'articolo 1 comma 3, del decreto di esenzione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, ai sensi del decreto di esenzione, ripetere su base annuale l'analisi economica di cui all'Allegato A;
- sia opportuno chiudere il procedimento avviato con la con deliberazione 14 aprile 2020, 130/2020/R/eel e trasmettere gli esiti delle attività sopra richiamate, e dettagliate nell'Allegato A al presente provvedimento, al Ministero della Transizione Ecologica, alla società Eneco Valcanale S.r.l. e al regolatore austriaco Energie-Control GmbH

DELIBERA

1. di chiudere in procedimento avviato con la deliberazione 14 aprile 2020, 130/2020/R/eel;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento e del suo Allegato A al Ministero della Transizione Ecologica, alla società Eneco Valcanale S.r.l. e al regolatore austriaco Energie-Control GmbH;
3. di pubblicare il presente provvedimento, a valle della verifica con la società Eneco Valcanale S.r.l., riguardo la confidenzialità delle informazioni commercialmente sensibili sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini